

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER INDIVIDUAZIONE AREE IDONEE E NON IDONEE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI ENERGIA EOLICA, FOTOVOLTAICA E AGRIVOLTAICA

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO addì PRIMO del mese di settembre alle ore in
nella sala delle adunanze, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale composta dalle seguenti persone:

Presiede il SINDACO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la discussione sull'oggetto posto all'ordine del giorno

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Comune di.....

Provincia di – SARDEGNA

PREMESSO che la Giunta regionale della Regione Sardegna, con comunicazione del 24 agosto 2024 a firma dell'Assessore regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica ha annunciato una serie di incontri territoriali aventi ad oggetto "Legge Regionale 5 del 03 luglio 2024. Definizione delle aree idonee ai sensi del d.lgs 199/2021 e del DM 236/2024";

ACCERTATO che nella comunicazione della Regione Sarda è richiamata la disposizione secondo la quale

«l'Amministrazione Regionale, con il coinvolgimento degli enti locali, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del DM 236/2024, deve procedere all'individuazione delle aree non idonee nelle quali non sarà possibile installare impianti di energia proveniente da fonti rinnovabili»;

RILEVATO che nella comunicazione regionale si ritiene che

«l'individuazione delle predette aree è di fondamentale importanza per la tutela del nostro patrimonio culturale, ambientale, paesaggistico e identitario»;

PRESO ATTO che nella comunicazione della Regione si afferma che

«per definire le aree non idonee il DM 236/2024 ci impone la definizione di dettagli territoriali che solo le Amministrazioni Comunali sono in grado di fornire, soprattutto nei tempi imposti dal Decreto Ministeriale»;

RILEVATO:

- che le “aree non idonee”, come indicate dalla comunicazione regionale, sono uno strumento introdotto dal D.M. 10.9.2010 – Linee guida nazionali per l’autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – che consiste nell’individuazione delle aree e dei siti non idonei alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sulla base della vincolistica esistente;

- che ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale Sardegna n. 40/11 del 7 agosto 2015 e dei relativi allegati, riscontrabili nelle mappe digitali e interattive richiamate nel sito Sardegna Mappe, il Comune di non dispone di aree idonee per l’ubicazione di impianti eolici, fotovoltaico e agri-voltaici, fatti salvi quelli relativi all’autoconsumo da realizzarsi nelle superfici coperte, già impermeabilizzate, bitumate o cementificate;

CONSIDERATO che si rende necessario, alla luce della richiesta rivolta agli Enti Locali, perseguire una corretta procedura di formalizzazione della posizione del Comune di

PRESO ATTO che il territorio del Comune di rientra nella mappa interattiva delle “aree non idonee” di cui alla delibera della Giunta regionale:

ACCERTATA l’esistenza di vincoli puntuali richiamati nel documento allegato alla delibera della Giunta Regionale del..... dal quale si evincono le aree non idonee ricadenti nel territorio comunale di

PRESO ATTO che si rende pertanto necessario ed indispensabile provvedere ad individuare, nel territorio comunale, le aree non idonee per l’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, al fine di evitare l’installazione incontrollata di tali impianti in aree sensibili e vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio;

VISTI i criteri, i vincoli e le mappe allegate alla delibera della Giunta regionale..... che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, sono riportati i Sottosistemi e le Unità Territoriali Organiche Elementari di cui si compone il territorio comunale, come di seguito indicati:

a) vincoli apposti ai sensi delle vigenti disposizioni contenute nella parte seconda del D.Lgs. n. 42 del 2004 e s.m.i.;

b) dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e s.m.i., o sulla base delle previgenti disposizioni;

c) tutela ai sensi dell’articolo 142 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e s.m.i., cd. beni vincolati ex lege;

d) vincoli apposti ai sensi dell’articolo 143, lettera d), del D.Lgs. n. 42 del 2004 e s.m.i., in occasione dell’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale primo ambito omogeneo;

e) il sito “Su Nuraxi” di Barumini, inserito nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO.

f) le aree naturali protette istituite ai sensi della legge n. 394 del 1991, inserite nell’elenco ufficiale delle aree naturali protette (parchi e riserve nazionali);

g) le aree naturali protette istituite ai sensi della L.R. n. 31/1989 (parchi e riserve regionali; monumenti naturali; aree di rilevante interesse naturalistico);

h) le aree in cui è accertata la presenza di specie animali soggette a tutela dalle convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle direttive comunitarie;

i) le zone umide di importanza internazionale, designate ai sensi della convenzione di Ramsar (zone umide incluse nell’elenco previsto dal D.P.R. n. 448/1976);

j) le aree incluse nella Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) e relative fasce di rispetto;

k) le important bird areas (IBA);

l) le aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette, fra le quali ricadono le "oasi permanenti di protezione faunistica e cattura" di cui alla L.R. n. 23/1998.

m) le aree, individuate ai sensi del vigente Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI), da strumenti di pianificazione regionale o comunale, a pericolosità idraulica elevata o molto elevata (Hi3 - Hi4) e a pericolosità da frana elevata o molto elevata (Hg3 - Hg4);

RITENUTO che tali vincoli individuati puntualmente dalla Regione sarda siano oggettivamente da ritenersi non negoziabili e non modificabili, se non per le necessarie estensioni di inidoneità che si riterrà di dover proporre con apposita, ulteriore e documentata deliberazione comunale;

RICHIAMATI i pronunciamenti della Corte Costituzionale in materia:

➤ non sono comunque ammissibili, nei confronti delle autonomie speciali, "vincoli puntuali e concreti" da parte dello Stato (sentenza n. 275 del 2011);

➤ a fronte della generale utilizzabilità di tutti i terreni per l'insediamento degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, le scelte di diverso avviso ad effetto limitativo – compiute in particolare dalle Regioni a Statuto Speciale tributarie di una competenza legislativa primaria in determinate materie, nell'ambito delle quali vengono poste particolari limitazioni alla diffusione dei suddetti impianti – devono essere valutate "non alla stregua dei criteri generali validi per tutte le Regioni, ma in considerazione dell'esigenza di dare idonea tutela agli interessi sottesi alla competenza legislativa statutariamente attribuita" (sentenza n. 224 del 2012);

PRESO ATTO dell'evoluzione della normativa nazionale e della incensurata competenza primaria della Regione Sardegna in materia di "Urbanistica", di cui all'art.3 lettera (f) dello Statuto Autonomo - Legge Costituzionale n.3 del 1948, della quale si chiede l'attuazione al fine di vietare gli insediamenti eolici, fotovoltaici e agrivoltaici, esclusi quelli relativi all'autoconsumo su superfici coperte;

VISTA l'urgenza del deliberato richiesto;

SI RIBADISCE

per le motivazioni in esso riportate, la richiesta di escludere l'intero territorio comunale dalle zone idonee per l'installazione di impianti eolici, fotovoltaici e agrivoltaici, ad esclusione di quelli destinati all'autoconsumo da realizzarsi su superfici coperte e previa le necessarie autorizzazioni.

DATO ATTO che la suddetta individuazione delle aree non idonee per l'installazione di impianti eolici, fotovoltaici e agrivoltaici è basata su criteri tecnici oggettivi legati ad aspetti di natura urbanistica, tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico-culturale, connessi alle caratteristiche intrinseche del sito, e difende nel contempo la vocazione socio-economica del territorio comunale;

CHE detta proposta tiene conto del contesto vincolistico complessivo che grava sul territorio comunale ed è stata formulata in conformità ai criteri stabiliti dalle Linee Guida approvate con Delibera della Giunta Regionale ed integrate secondo le specifiche peculiarità del territorio comunale;

CONSIDERATA pertanto la propria contrarietà all'installazione di impianti eolici, fotovoltaici e agrivoltaici, scaturita dalla volontà di assicurare e garantire da un lato la tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico culturale e da un lato la vocazione socioeconomica del territorio comunale;

ATTESO che l'art. 5 della Legge del 22/04/2021 N. 53 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della Direttiva UE 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) disciplinando l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, indica di privilegiare l'utilizzo di superfici già edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, compatibilmente con la domanda elettrica e la sua dislocazione, i vincoli di rete e il potenziale sviluppo della rete stessa, rispettando i principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio e sul paesaggio, favorendo la realizzazione di sistemi di autoconsumo, anche collettivi, con conseguente minore utilizzo della rete elettrica derivante da sistemi di generazione diffusa e prevedendo a favore l'installazione di impianti negli edifici già esistenti;

ATTESO altresì che il medesimo art. 5 indica tra le fonti rinnovabili a cui attingere l'energia idroelettrica, di cui è potenzialmente ricco il territorio regionale anche per la presenza di numerosi sbarramenti artificiali, alcuni dei quali potrebbero e dovrebbero essere implementati e messi a sistema;

ATTESO inoltre che il medesimo art. 5 promuove l'introduzione di misure per l'utilizzo energetico delle biomasse (legnose e di altra origine) da filiera circolare, senza sfruttamento di suolo agricolo, contando in particolare sui principi di sostenibilità, efficienza e circolarità in tutti i flussi produttivi;

DATO ATTO che la presente deliberazione detta norme di indirizzo politico, per cui non sono necessari i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

Con voti unanimi, legalmente resi;

DELIBERA

DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

DI CONFERMARE la volontà dell'Amministrazione comunale di escludere l'intero territorio comunale dalle zone idonee per l'installazione di impianti eolici, fotovoltaici e agrivoltaici, esclusi quelli relativi all'autoconsumo e alle comunità energetiche, al fine di assicurare una corretta pianificazione urbanistica, garantendo da un lato la tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico culturale e da un lato la vocazione socioeconomica del territorio comunale;

DI DARE ATTO che detta proposta tiene conto altresì del contesto vincolistico complessivo che grava sul territorio comunale ed è stata formulata in conformità alla mappa puntuale della Regione Sardegna, di cui alla delibera 40/11 del 7 agosto 2015 della Giunta regionale;

DI PRENDERE ATTO che il Responsabile dell'Area "Governo del Territorio e Sviluppo Economico" è competente a attuare tutti gli atti connessi e conseguenti la presente deliberazione, compresa la comunicazione formale alla Regione Sardegna;

DI DARE ATTO che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente atto può essere proposto ricorso al TAR Sardegna nel termine di decadenza di 60 giorni, può essere altresì proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini di 120 giorni;

DI DARE ATTO che il presente atto sarà ratificato nella prossima seduta del Consiglio Comunale;

DI TRASMETTERE in elenco la presente deliberazione, contestualmente alla sua affissione all'Albo Pretorio, ai capigruppo consiliari, ai sensi del primo comma dell'art. 125 del D.Lgs n. 267/2000.

Successivamente con votazione unanime e palese

DELIBERA

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.